



COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO AMBIENTE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

STRALCIO RIGUARDANTE L'USO E LA GESTIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 8 del 29.04.2014.

31012 CAPPELLA MAGGIORE - Piazza Vittorio Veneto, 40 - c.f. 84000730261 - p.i. 01515720264
Centralino tel.04389321 - fax. 0438580333 - e.mail: info@comune.cappellamaggiore.tv.it -
<http://www.comune.cappellamaggiore.tv.it>

INDICE

- Art. 1 - Definizioni**
- Art. 2 - Campo di applicazione**
- Art. 3 - Competenze ed obblighi nella difesa fitosanitaria**
- Art. 4 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati**
- Art. 5 - Vendita di prodotti fitosanitari**
- Art. 6 - Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati**
- Art. 7 - Acquisto di prodotti fitosanitari**
- Art. 8 - Conservazione dei prodotti fitosanitari, diserbanti e concimi nelle aziende agricole**
- Art. 9 - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti**
- Art. 10 - Adozione delle tecniche di difesa integrata e di lotta guidata**
- Art. 11 - Esecuzione dei trattamenti con erbicidi**
- Art. 12 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti**
- Art. 13 - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti**
- Art. 14 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti**
- Art. 15 - Sanzioni**
- Art. 16 - Revisione e aggiornamento**

Appendice

Vigilanza

Obblighi ai fini della condizionalità validi per tutte le aziende

Art. 1

Definizioni

1. Si definiscono “prodotti fitosanitari” o “agrofarmaci” o “fitofarmaci” o “pesticidi” o “erbicidi” le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:
 - a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - d) eliminare le piante indesiderate;
 - e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
2. Si definisce “tempo di persistenza ambientale” il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari usati o dei loro metaboliti nel terreno e sui tessuti vegetali.
3. Si definisce “intervallo di sicurezza” o “tempo di carenza” il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvergano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti; eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo.
4. Si definisce “tempo di rientro” il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella coltura trattata.
5. Si definiscono “irroratrici” le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:
 - a) irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;
 - b) irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
 - c) impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).
6. Si definiscono “aree sensibili” o “specifiche” (così come definite dal D.Lgs 150/2012) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento 2009/1107CE e in ogni caso, le abitazioni, gli edifici pubblici, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, e colture sensibili (per esempio orti familiari) adiacenti la coltura trattata. Tutte le aree pubbliche o private devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti fitosanitari.
7. Si definiscono corpi idrici: i corsi d'acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali.

Sono esclusi dai corpi idrici:

 - a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
 - c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutte le aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti con produzione sia da reddito che da autoconsumo.
3. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari anche ad attività erbicida in aree extra agricole, è regolamentato da specifica normativa regionale (D.G.R.V. 23/05/2006 n.1619). Specificamente si intendono per ambienti extra-agricoli le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico recettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici.

Art. 3

Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1), stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie di cui al comma 1):
 - a) tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;
 - b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Giunta Regionale, Servizio Fitosanitario Regionale, ecc.);
 - c) I trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre le 48 ore dall'esecuzione.
4. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione ed esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

Art 4

Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art 5.

Vendita di prodotti fitosanitari

1. L'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti è un documento personale che viene rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio, alle persone che ne fanno richiesta e abbiano compiuto il 18esimo anno d'età. L'abilitazione viene rilasciata o rinnovata d'ufficio alle persone in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di Agrotecnico, Perito agrario, Perito chimico, Diploma in farmacia, Laurea in chimica, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze forestali e scienze biologiche ed equipollenti.

Alle persone che non possiedono uno dei titoli di studio elencati, l'abilitazione alla vendita viene rilasciata o rinnovata dopo la partecipazione ad un corso di formazione obbligatorio ed il superamento di una valutazione effettuata da una commissione composta da personale del Dipartimento di Prevenzione, dell'ULSS di competenza e del Servizio Fitosanitario Regionale (artt. 23 e 27 DPR 290/2001).

2. Sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dall'Azienda ULSS competente per territorio, anche i locali di deposito e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, previa valutazione dell'idoneità degli stessi.
3. Per quantità in deposito superiori a 50 tonnellate di concime a base di nitrati e fosfati e prodotti fitosanitari, anche unitamente, ed in ogni momento dell'anno, è richiesto il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.
4. Per le nuove costruzioni e trasformazioni delle esistenti nelle quali si svolga attività di commercializzazione di prodotti fitosanitari, sono di competenza del Comune le valutazioni di tipo urbanistico ed edilizio, relativamente alla conformità al Piano Regolatore Generale (PRG), al Piano di Assetto del Territorio (PAT) o al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), al Piano degli Interventi, al Regolamento Edilizio ed alle N. T. A.
5. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari anche per animali.
6. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
7. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici (T+), tossici (T) nocivi (Xn) e irritanti (Xi), sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, da tenere chiusi a chiave. Dovranno, inoltre, essere mantenuti separati, anche all'interno dei locali o armadi adibiti, i prodotti tra loro incompatibili.
8. I locali di deposito ai fini della commercializzazione dovranno, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) l'aerazione dovrà essere ottenuta con finestratura che garantisca un sufficiente ricambio d'aria; se ciò non fosse possibile si dovrà ricorrere alla ventilazione forzata che garantisca almeno i 4-6 ricambi d'aria all'ora con gli impianti in funzione durante l'orario di apertura;

- b) i locali dovranno avere una altezza minima di metri 3;
 - c) i pavimenti dovranno essere privi di fessurazioni e trattati con prodotti resistenti alle sostanze chimiche;
 - d) le pareti dovranno essere prive di fessurazioni e tinteggiate con pitture idrorepellenti;
 - e) dovranno essere previsti dei bacini di contenimento per eventuali sversamenti accidentali o, in alternativa, dovrà essere predisposta una soglia di contenimento o un'adeguata pendenza del pavimento verso un punto di raccolta di idonea capacità, non inferiore ad un terzo del volume totale massimo stoccato e non inferiore al volume del contenitore più capiente, al fine di impedire fuoriuscite di liquido all'aperto o in fognatura;
 - f) è vietato adibire locali interrati o seminterrati a deposito e vendita di prodotti fitosanitari;
 - g) per il riscaldamento dei locali, è vietato utilizzare stufe elettriche o bruciatori a gas/gasolio; l'eventuale generatore di calore dovrà essere ubicato fuori dai locali di deposito ed il trasporto di calore dovrà essere ad acqua;
 - h) L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 01 marzo 1968, n. 186 e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dal D. M. 22 gennaio 2008, n.37. Gli impianti a terra, i dispositivi contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione andranno verificati con le modalità di cui al D.P.R. 462/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) caratteristiche dei locali e dotazione di estintori devono essere conformi alle norme in materia di prevenzione incendi;
9. Per i depositi nei quali vengano detenuti prodotti pericolosi nelle quantità soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs.334/99, dovranno essere effettuate le previste comunicazioni agli Enti competenti.
10. Indipendentemente dalla classe tossicologica del prodotto, il venditore deve dichiarare annualmente all'Autorità Regionale i quantitativi di tutti i prodotti fitosanitari venduti, ad esclusione dei prodotti fitosanitari per piante ornamentali da balcone, appartamento, giardino domestico.
11. Al momento della vendita, unitamente al prodotto, deve essere fornita la relativa scheda informativa di sicurezza per tutti i prodotti T+, T, Xn e Xi e la stessa deve essere conservata presso l'azienda.
12. Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico vidimato dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULSS competente per territorio dove ha sede il deposito o locale di vendita.
13. Ogni deposito di prodotti fitosanitari dovrà essere dotato di un'apposita segnaletica di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.lgs. n.81/08.

Art. 6

Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati

1. In caso di revoca dell'autorizzazione alla produzione e commercio di un prodotto fitosanitario e dei coadiuvanti da parte del Ministero della Salute, le giacenze devono essere considerate quali rifiuti pericolosi ed in quanto tali vanno gestite nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito dei rifiuti speciali in ragione delle sostanze pericolose in esse contenute, secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte IV e successive modifiche ed integrazioni.
2. In attesa dello smaltimento, tali rifiuti dovranno essere separati dalle altre merci, allestendo in apposito locale un deposito temporaneo per rifiuti pericolosi, la cui presenza deve essere comunicata alla Provincia territorialmente competente.
3. Il deposito temporaneo fino a 10 metri cubi non può essere mantenuto per più di un anno.
4. L'area di stoccaggio deve essere attrezzata con idonei contenitori a tenuta, realizzati in materiale resistente agli urti ed alle sostanze corrosive.

5. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nel deposito deve avvenire con cadenza bimestrale e in ogni caso quando il quantitativo raggiunge i 10 metri cubi.
6. Il rivenditore che abbia allestito un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi deve adempiere ad ogni obbligo previsto dalla normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/06 parte IV e successive modifiche ed integrazioni)

Art. 7

Acquisto di prodotti fitosanitari

1. Chiunque intenda acquistare ed utilizzare, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari pericolosi, cioè classificati come T+, T, o Xn, deve essere in possesso di autorizzazione regionale in corso di validità (ex "patentino dei fitofarmaci"), rilasciata dall'ufficio regionale competente ai laureati in scienze agrarie, agli agrotecnici, ai periti agrari, e/o alle persone che abbiano ottenuto, dopo la frequenza obbligatoria del relativo corso di formazione, una valutazione positiva (artt. 25, 26 e 27 del DPR n° 290/01). La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato sia a conoscenza dei pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, delle modalità per un corretto uso degli stessi, delle relative misure precauzionali da adottare e delle nozioni fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale. Il titolare dell'autorizzazione è sempre e comunque responsabile dell'acquisto, del trasporto, dell'idonea conservazione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
2. L'autorizzazione all'acquisto non può essere né ceduta, né prestata ad altre persone e lo smarrimento o distruzione sono soggetti a denuncia alla Polizia o Carabinieri.
3. L'acquirente, all'atto dell'acquisto assume la responsabilità a tutti gli effetti dell'idonea conservazione ed impiego del prodotto; a tale scopo è tenuto a compilare e firmare l'apposito modulo fornito dal rivenditore, in duplice copia, una copia resta al rivenditore ed una viene consegnata all'acquirente.
4. All'acquirente è fatto divieto di cedere a terzi i prodotti fitosanitari T+, T, Xn e Xi.
5. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni od altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'impiego non corretto degli stessi

Art. 8

Trasporto dei prodotti fitosanitari Conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole

1. Per il trasporto dei prodotti fitosanitari si devono prendere tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare incidenti. Le misure di prevenzione e sicurezza indispensabili per evitare danni derivanti da possibili incidenti sono elencate ai commi seguenti.
2. Il piano di carico del veicolo deve essere privo di spigoli o sporgenze taglienti e in grado di contenere eventuali perdite di prodotto. Per piccole quantità di prodotti fitosanitari si deve utilizzare un contenitore in grado di evitare la dispersione di eventuali perdite di prodotto, per es. un bauletto in plastica a tenuta stagna con coperchio.
3. Prima del trasporto è necessario essere in possesso di:
 - a) documento di trasporto (conforme al DPR n. 472/1996) che descriva la merce conformemente a quanto previsto dalla normativa ADR (Accord Dangereuses Route) o, in alternativa, lo scontrino fiscale o la fattura accompagnatoria;
 - b) specifico modulo per i prodotti classificati come Molto tossici (T+), Tossici (T) e Nocivi (Xn);

- c) schede di sicurezza del prodotto, qualora non siano già disponibili in azienda;
 - d) documentazione prevista dalla normativa ADR in caso di trasporto di merci pericolose;
4. Nelle fasi di carico, trasporto e scarico, è obbligatorio:
- a) mantenere i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali, integri e con le etichette integre e leggibili;
 - b) non effettuare il carico congiunto (ovvero nello stesso vano) con alimenti, mangimi, persone, animali;
 - c) fissare adeguatamente il carico per evitare che si rovescino dei prodotti e che si danneggiano le confezioni trasportate;
 - d) portare, unitamente alla patente di guida, anche il "patentino";
 - e) tamponare eventuali perdite con materiale assorbente. Se non ci sono evidenti rischi per l'operatore e dopo aver indossato adeguati DPI, raccogliere il materiale e inserire tutto in recipienti ermetici plastici a tenuta opportunamente etichettati (es. triangolo di pericolo con "1" e la frase "Rifiuto Speciale Pericoloso");
 - f) in caso di contaminazione ambientale, oltre ad adoperarsi per evitare ulteriori danni, informare l'Autorità sanitaria (Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS) e ambientale (ARPAV), competenti per territorio.
- 5 Per la conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari, devono essere adottate tutte le misure possibili per assicurare la sicurezza e la salute di persone e animali nonché la protezione dell'ambiente.
- 6 I prodotti saranno acquistati in quantità congrua per l'utilizzo entro i termini di scadenza e immagazzinati:
- a) in confezioni integre o adeguatamente richiuse dopo ogni utilizzo;
 - b) in locali aerati, illuminati, fuori terra, asciutti, accessibili dall'esterno, freschi, facilmente pulibili chiusi a chiave e dotati di mezzi almeno sufficienti per interventi d'emergenza in caso di incendio, allagamento o rottura di confezioni;
 - c) in modo ordinato e, per i prodotti fitosanitari, non sovrapposto;
 - d) in modo da evitare lesioni da gravità agli involucri;
 - e) nelle loro confezioni originali provvisti sempre delle etichette fino a totale consumo;
 - f) in locali appositi, privi di alimenti per l'uomo e per gli animali;
 - g) per piccole quantità, in appositi armadietti chiusi a chiave.
- In ogni azienda dovranno essere conservate le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti presenti, almeno fino al totale consumo dello stesso e fino all'esaurimento del relativo tempo di persistenza ambientale.
7. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni o altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'immagazzinamento non corretto degli stessi.

Art. 9

Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica

1. In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.

Compatibilmente con normative di carattere sovraordinato e comunque nei limiti delle potestà degli organi territoriali locali, in ragione della antropizzazione diffusa e della particolare sensibilità ambientale dell'intero territorio di riferimento, è obbligatorio l'utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio.

2. Dal 1° gennaio 2014 è vietato l'uso di prodotti fitosanitari e ad attività erbicida classificati T+ (molto tossico), T (tossico) e Xn (nocivo) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici).
3. Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione della fitopatologia, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al punto precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici in conformità alle linee tecniche di difesa integrata della Regione del Veneto e su segnalazione della commissione tecnica istituita presso il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene D.O.C.G., fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica. Per la scelta delle sostanze attive per la difesa biologica e integrata della vite, è fortemente consigliata la consultazione del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene D.O.C.G.
4. È fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento quando abbiano chiesto di esserne informati, con le modalità concordate tra le parti e quando previsto in etichetta.
5. L'utilizzo dei prodotti è riservato a personale qualificato, munito di patentino quando richiesto.
6. Per l'utilizzo si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso.
7. Non è consentito mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela.
8. Durante la manipolazione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo adottare tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute degli utilizzatori (D.lgs. 81/08), delle persone e degli animali e la protezione dell'ambiente e in particolare, per la tutela e protezione dell'operatore, si consiglia l'uso dei preparati in formulati liquidi, sacchetti idrosolubili o a microgranuli (WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la manipolazione.
9. È fatto divieto trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, e da non consentire un trattamento efficace.
10. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari le miscele non devono raggiungere aree sensibili. Nel caso dei trattamenti a colture arboree, in prossimità di aree sensibili o specifiche la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (comunque entro il 20 maggio per la vite e le altre colture a foglia caduca) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data. È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria. Tale fascia può essere ridotta alle seguenti dimensioni in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei trattamenti (vedi Tabella 1):
 - a) atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato: nessuna riduzione;

- b) atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce: 20 metri nel primo periodo e 15 nel secondo;
- c) atomizzatore con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: 15 metri nel primo periodo e 10 nel secondo;
- d) irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel): 3 metri nel primo e 1,5 metri nel secondo periodo;

È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria. Entro la fascia di rispetto sopra definita, i trattamenti con prodotti fitosanitari possono comunque essere effettuati irrorando:

- a) verso l'interno dell'appezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare,
- b) con macchine a ventilatore spento,
- c) con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento,
- d) manualmente,
- e) con macchine recuperatrici (a tunnel).

In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree di pertinenza dei siti sensibili e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari.

Nel caso sia impossibile il transito all'interno della coltura con attrezzature azionate da trattore, fino ad emanazione di nuove norme superiori, è ancora consentito l'impiego delle irroratrici pneumatiche con testata a cannone esclusivamente con le seguenti restrizioni:

- a) regolazione della gittata a meno di 40 metri;
- b) uso di ugelli in grado di produrre gocce medio-grandi, operanti a pressione non superiore a 10 bar;
- c) orientamento del getto in direzione opposta rispetto alle aree sensibili;
- d) non effettuare trattamenti in presenza di vento;
- e) non effettuare trattamenti nelle ore più calde.

Per i trattamenti effettuati su colture erbacee con irroratrici a barra di tipo tradizionale si applica una fascia di rispetto (vedi Tabella 2) in relazione alle aree sensibili pari a 5 metri; tale ampiezza può essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e ad 1 metro in presenza di ugelli antideriva a manica d'aria. Le suddette distanze possono essere ridotte rispettivamente a 3, 1 e 0,5 m in caso di fascia di rispetto vegetata. L'utilizzo di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato.

All'interno della fascia di rispetto i trattamenti di diserbo possono essere eseguiti solo utilizzando un'attrezzatura schermata.

Tab. 1- Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in vigneto e Frutteto esplicativa dei contenuti di cui al presente comma .

| Tipo d'irroratrice | Fascia di rispetto per trattamenti al bruno o vegetazione ridotta (prima del 20 maggio) metri ¹ | Fascia di rispetto con vegetazione piena (dopo 20 maggio) metri ² |
|---|---|---|
| Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato | 30 | 20 |
| Atomizzatori con possibilità di ridurre la portata del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce | 20 | 15 |
| Irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili) e ugelli orientabili | 15 | 10 |
| Irroratrici a tunnel con recupero o manualmente | 3 | 1,5 |
| Irroratrici pneumatiche con testata a cannone | con restrizioni specifiche | con restrizioni specifiche |

Tab. 2- Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei diserbanti o altri fitofarmaci in genere (impiego su cereali, soia, girasole, colza, incolti, ecc.) esplicativa dei contenuti di cui al comma 7.

| Tipo d'irroratrice | Fascia di rispetto con terreno nudo (metri) | Fascia di rispetto con vegetazione coprente (metri) |
|--|--|--|
| Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio | 5 | 5 |
| Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d'aria | 2 | 2 |
| Irroratrice a barra tradizionale con ugelli antideriva a inclusione d'aria + manica d'aria | 1 | 0,5 |
| Trattamenti localizzati su banda | 0,5 | 0,5 |

1 Per la vite e le altre colture arboree caducifoglia prima del 20 maggio

2 Per la vite e le altre colture arboree caducifoglia dopo il 20 maggio

8. Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a metri3, le distanze da rispettare possono essere ridotte fino al 50%.
9. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi della Direttiva 2009/128/CE e come previsto all'art. 12 comma 8 del presente regolamento. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.

10 Tra le aree sensibili, sono considerate particolarmente sensibili i parchi, i giardini pubblici, i campi sportivi e le aree ricreative, i centri sportivi e relative pertinenze, i plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, le aree da gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie, o altre aree puntualmente individuate dall'Amministrazione comunale. Da queste aree, ferme restando le distanze minime sopracitate, i trattamenti devono essere eseguiti esclusivamente nell'orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni: in ogni caso i trattamenti non devono mai interessare dette aree. Inoltre, in prossimità delle pertinenze dei siti sopra elencati, in una fascia di 50 metri dalle suddette pertinenze non è consentito l'uso di prodotti T+, T e Xn. Eventuali deroghe potranno essere concesse agli enti con scopi di ricerca e sperimentazione. Dal confine delle aree particolarmente sensibili in tutti i casi, deve essere rispettata una fascia con il divieto di trattamenti fitosanitari di almeno 5 metri lineari. I trattamenti fitosanitari nelle aree di cui al presente articolo, dovranno essere annotati entro 48 ore su scheda apposita del registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

11. Ferme restando le distanze minime sopracitate, nel caso i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di aree particolarmente sensibili quali asili, scuole di ogni ordine e grado, centri diurni, aree verdi aperte al pubblico, è obbligatorio operare esclusivamente nell'orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni: in ogni caso i trattamenti non devono mai interessare aree di pertinenza di asili, scuole, centri diurni e aree verdi aperte al pubblico. Inoltre, in prossimità delle pertinenze dei siti sopra elencati, individuati dall'Amministrazione comunale, in una fascia di 50 metri dalle suddette pertinenze non è consentito l'uso di prodotti T+, T e Xn.
12. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di strade ad uso pubblico e di linee ferroviarie, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza consentita per il tipo di irroratrice. Fuori dai centri abitati, in prossimità di strade ad uso pubblico, le fasce di rispetto maggiori o uguali a 10 metri di cui al precedente comma 7, possono essere ridotte di metri 5.
13. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.
14. E' fatto divieto di eseguire trattamenti da strade di uso pubblico, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica.
15. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini.
16. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009), devono essere adottate le misure individuate all'art.15 delle stesse Norme Tecniche.
17. E' vietato l'impiego di insetticidi, acaricidi, e diserbanti sulle colture arboree ed arbustive da frutto oggetto del trattamento durante tutto il periodo della fioritura, a protezione delle api e degli insetti pronubi. E' obbligatorio lo sfalcio della flora sottostante prima di qualsiasi trattamento con insetticidi ed acaricidi.
18. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.

19. L'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari, va annotato, nel registro predisposto dalla Regione Veneto, ovvero nel "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" che è composto da una serie di schede sulle quali devono essere annotati, a cura di chi effettua il trattamento, i dati relativi agli utilizzi di prodotti fitosanitari in ambienti agricoli, extra agricoli e sulle derrate alimentari immagazzinate.
20. Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove si impiegano i prodotti fitosanitari; le schede hanno validità annuale e devono essere conservate per almeno 3 anni. Ogni registrazione relativa all'utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà avvenire entro 48 ore dal trattamento; nel caso di trattamenti effettuati da terzi la compilazione del registro può essere eseguita dal possessore del registro, sulla base dei dati riportati da chi esegue i trattamenti o dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma nel registro o rilascerà la scheda "E" debitamente compilata.
21. Sono esonerati dalla compilazione del registro gli utilizzatori marginali, quali i produttori per autoconsumo o chi esegue trattamenti su giardini domestici.
22. E' vietato l'uso di prodotti fitosanitari negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Servizio Fitosanitario Regionale.
23. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
24. Nel periodo transitorio fino al completamento delle operazioni di controllo e taratura delle macchine irroratrici previste all'art. 12 entro comunque l'inizio della campagna fitosanitaria 2014, la fascia di rispetto dalle aree sensibili ad esclusione dei corpi idrici, è individuata nella distanza di 10 metri lineari. I filari nei primi 5 metri – ad esclusione dell'eventuale filare posto a confine che può essere trattato solo manualmente con pompa a spalle – possono essere trattati solo manualmente con lancia a mano a bassa pressione o macchine irroratrici con recupero. Nei rimanenti due filari o nei filari fino ai 10 metri lineari i trattamenti sono da eseguirsi esclusivamente con il mezzo che irrorerà:
- a) verso l'interno dell'appezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare, dopo i primi 5 metri,
 - b) con macchine a ventilatore spento,
 - c) con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento,
 - d) manualmente,
 - e) con macchine irroratrici con recupero (tunnel).
- Il controllo delle malerbe per gli eventuali filari nella fascia di 5 metri lineari dal confine è ammesso solo con procedure meccaniche. Specifiche riduzioni possono avvenire come previsto dal comma 10 lettera k del presente articolo (vedi Tab. 2).
25. Per consentire una adeguata applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del presente articolo, per il primo anno di vigenza delle medesime verranno attuati i meccanismi necessari di supporto, volti a testare la praticabilità e l'efficacia del nuovo sistema di difesa fitosanitaria introdotto con il presente articolo. Durante il suddetto periodo transitorio e comunque limitatamente all'anno 2014 non verranno applicate le sanzioni amministrative previste, così come precisato all'art. 15 comma 5 del presente regolamento.

Art. 10

Adozione delle tecniche di difesa integrata e di lotta guidata

1. In conformità a quanto previsto dall'art.14 della direttiva 2009/128/CE definita "Utilizzo sostenibile dei pesticidi", dove si rende obbligatorio l'adozione della difesa fitosanitaria integrata a partire dal 1° gennaio 2014, e per il particolare livello qualitativo dei prodotti vitivinicoli del paesaggio, è fortemente raccomandata come requisito minimo

per la gestione dei vigneti, ed anche delle altre colture in genere, l'adozione delle tecniche descritte dal Disciplinare di Difesa Integrata della Vite approvato dalla Regione del Veneto e l'incremento di tecniche colturali che consentano un minor impiego di fitofarmaci e quando possibile la sostituzione di quelli in uso con altre sostanze ecosostenibili (biologico).

2. Nella provincia di Treviso operano strutture con competenze in lotta guidata o ragionata aventi strumentazioni tecniche di avanzata tecnologia per la rilevazione dei dati meteorologici al fine di produrre un bollettino a scadenza periodica con le prescrizioni per i trattamenti da eseguire. A tal proposito è opportuno seguire le indicazioni contenute nei bollettini sopra citati per garantire un numero il più limitato possibile di trattamenti alle diverse colture e per non disperdere nell'ambiente una quantità di prodotto fitosanitario non giustificato. A questo fine i produttori comunicano un proprio indirizzo di posta (elettronica o ordinaria) ad un soggetto qualificato a fornire informazioni sulla difesa fitosanitaria allo scopo di ricevere indicazioni utili all'esecuzione di trattamenti effettivamente necessari.
3. I comuni promuovono presso gli enti interessati, in particolare presso il Consorzio di Tutela e le Associazioni di Categoria, il potenziamento di questo servizio, ritenuto fondamentale per una gestione ottimale dei trattamenti antiparassitari nel rispetto dell'ecosistema nella sua complessità.

Art. 11

Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

1. La distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto.
E' vietato trattare con erbicidi le testate, le capezzagne a lato degli appezzamenti coltivati con colture erbacee e del filare in caso di colture arboree.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, il trattamento con sostanze erbicide in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini.
Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
3. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (NTA) della Regione Veneto (DGR 107 del 5 novembre 2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 delle stesse Norme Tecniche.
I trattamenti erbicidi nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
5. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti di diserbo.
6. Specificamente per le superfici vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di tre trattamenti di diserbo all'anno e di norma da eseguire su erbe basse; qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare erbe alte queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento .⁴
7. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non dovrà eccedere i 60 cm.⁵

Art. 12

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi, fontane.
2. Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, gli atomizzatori devono essere spenti.
3. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.
4. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alla sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. E' vietato formare pozzanghere o ristagni nei locali e loro pressi adibiti al lavaggio delle attrezzature.
5. Il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
6. E' comunque preferibile l'utilizzo di acqua piovana per la preparazione della miscela antiparassitaria.
7. Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.
8. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici e la qualità della distribuzione e quindi, di ridurre le conseguenze degli effetti negativi sull'ambiente, sono obbligatori il controllo e la taratura periodici di tutte le macchine operanti per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (eccetto piccole attrezzature di uso hobbistico) presso i centri autorizzati, con l'obbligo di conservare la documentazione; il primo controllo è da eseguirsi non oltre i quattro anni dall'acquisto e i successivi con cadenza biennale. Entro e non oltre un anno dall'approvazione del presente regolamento, le irroratrici con testata a cannone dovranno essere adeguate in base alle indicazioni contenute nel regolamento medesimo. Tutte le altre attrezzature che operano nei territori comunali, dovranno essere adeguate entro il 31 dicembre 2013, salvo diverse disposizioni della Giunta Regionale.
9. Va inoltre periodicamente controllato lo stato delle condutture al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto. E' obbligatorio dotare le attrezzature di ugelli antigoccia.
10. Il livello di riempimento deve essere tale da non permettere tracimazioni a causa di sobbalzi o dislivelli del terreno. Il bocchettone di carico deve essere provvisto di coperchio a tenuta.

11. E' utile calcolare con precisione la quantità necessaria da preparare per minimizzare se non annullare la presenza di residui da gestire.
12. I dispositivi "caricabotte" devono essere utilizzati esclusivamente per il caricamento d'acqua dell'atomizzatore; è vietato utilizzare tali mezzi per le operazioni di miscelazione e/o di pulizia.

Art. 13

Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti tossici e molto tossici); l'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente preferibilmente utilizzando gli appositi dispositivi lavabottiglie presenti sulle irroratrici, con pressione d'acqua di almeno 3 bar, portata minima di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi. L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.
2. I contenitori devono essere schiacciati, per ridurre al minimo i volumi, ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.
3. I sacchi vanno conferiti in occasione delle raccolte appositamente organizzate dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa sottoscrizione di apposita convenzione, o smaltiti tramite ditta autorizzata.

Art. 14

Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. I trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari Xn vanno segnalati con appositi cartelli, da posizionare all'ingresso del fondo trattato visibile dall'area sensibile, di dimensioni minime formato A4 con sfondo giallo e scritta nera recante la dicitura "TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO" e che devono rimanere esposti anche per il tempo di rientro (o tempo di accesso)
3. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conducente del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

Art. 15

Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli organi di Polizia Giudiziaria e dalle ULSS competenti per territorio.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.
4. Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00; ad eccezione dell'art.9 comma 21 per il quale è prevista la sanzione amministrativa da € 258 a € 620 come previsto dalla L.R. 23/1994;
5. Per quanto riguarda le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 9 comma 2 del presente regolamento, in via transitoria e limitatamente al solo anno 2014, ferma l'obbligatorietà del rispetto delle prescrizioni suddette, non si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 4.
6. In caso di reiterazione delle violazioni, vengono punite come previsto all'art. 8 bis della legge 689 /81 e s.m.i.

Art.

16

Revisione e aggiornamento

Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento con le medesime procedure utilizzate per la prima redazione.

APPENDICE.

Vigilanza.

La polizia locale , gli uffici comunali, le ULSS ognuno per quanto di propria competenza, sono incaricati di far rispettare il presente regolamento anche in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 17/03/1995 n°194 e dal DPR 23/4/2001 n°290

Obblighi ai fini della condizionalità validi per tutte le aziende

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
- documentazione d'acquisto costituita da:
 1. fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità,
 2. nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469)
- disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.

Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN)

- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
- moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

Dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro 48 ore dall'esecuzione di ogni trattamento.

Formazione, informazione e sensibilizzazione

Nei comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene, in collaborazione con le Istituzioni e gli Enti preposti, oltre che con le Associazioni professionali di categoria, saranno attivate iniziative, quali convegni e incontri, in tema di utilizzo dei prodotti fitosanitari e sui contenuti delle linee guida di difesa integrata, con cadenza periodica e ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Nei siti web istituzionali dei comuni e degli enti preposti sarà dato spazio alle informazioni in materia, rivolte a utilizzatori professionali e non, e ai consumatori.

Sulla base del Piano d'Azione Nazionale e del conseguente Piano per la comunicazione definito a livello regionale, i Comuni possono promuovere, in collaborazione con gli altri Enti preposti, l'informazione sull'impatto generale dell'uso dei prodotti fitosanitari, rivolta alla popolazione, attraverso campagne di sensibilizzazione, informazione e assumendo ogni altro provvedimento adeguato. A tal fine con gli Enti preposti, verrà attuata una diffusione efficace delle informazioni relative agli aspetti ambientali e sanitari conseguenti all'uso dei prodotti fitosanitari ed ai benefici dei metodi alternativi di produzione agricola e di diversi stili di consumo alimentare.

----- 00000 -----

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 in data 29.4.2014, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 3.6.2014 al 18.6.2014, R.P. n. 179 e divenuta esecutiva in data 14.6.2014.

*** **

In vigore dal 14 GIUGNO 2014, ai sensi dell'art. 75 dello Statuto Comunale.



Il Segretario Comunale
dr. Ginetta Salvador

